

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 dicembre 2019)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVIII/D56/19

SENATO DELLA REPUBBLICA GABINETTO DEL PRESIDENTE
18 DIC. 2019
Prof. n°
Cat. 10914/2019

Roma, 18 dicembre 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA Segretariato Generale
18 DIC. 2019
6738

Gra Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2019.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

G. Casellati

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 2017, N. 183, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2193 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2015, RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI NELL'ATMOSFERA DI TALUNI INQUINANTI ORIGINATI DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE MEDI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DEL QUADRO NORMATIVO DEGLI STABILIMENTI CHE PRODUCONO EMISSIONI NELL'ATMOSFERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, e, in particolare, l'articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, la Parte Quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante il regolamento sulla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ... ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... ;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie;

e m a n a

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

I. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 268, comma 1:

1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:



“f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;”;

2) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:

“mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;”;

b) all'articolo 269:

1) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18;”;

2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“La variazione del gestore costituisce una modifica non sostanziale dello stabilimento soggetta alla specifica procedura prevista dal comma 11-bis.”;

3) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

“11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dal perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. Il seguente aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla data di perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lett. i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento di cui è stata trasferita una parte. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo.”;

11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente.

c) all'articolo 270:

1) al comma 8, primo periodo, le parole *“articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4,”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 281”;*

2) al comma 8-bis, le parole *“ulteriori disposizioni”* sono sostituite dalle seguenti. *“specifiche disposizioni”;*

d) all'articolo 271:

1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. L'autorità competente verifica il rispetto delle disposizioni del presente comma anche al fine dell'avvio del riesame dell'autorizzazione.”;

2) al comma 14, terzo periodo, le parole *“articolo 272, comma 4, lettera a),”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 272, comma 4,”;*

3) al comma 17, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:



“Fermi restando i controlli previsti dalla vigente normativa, i monitoraggi del gestore e i controlli effettuati dall'autorità competente per il controllo, ai soli fini della verifica del rispetto dell'autorizzazione, hanno ad oggetto le sostanze ed i parametri in relazione ai quali l'autorizzazione prevede valori limite di emissione o prescrizioni. In caso di impianti previsti dall'articolo 272, comma 1, i controlli ed i monitoraggi hanno ad oggetto le sostanze ed i parametri in relazione ai quali la normativa statale o regionale stabilisce valori limite di emissione o prescrizioni applicabili a tali impianti.”;

4) al comma 18, secondo periodo, le parole *“articolo 279, comma 2),”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 279, comma 2-bis”;*

5) al comma 20, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

“Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente e all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le difformità relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale.”;

e) all'articolo 272:

1) al comma 1, quinto periodo, le parole *“nella parte III II,”* sono sostituite dalle seguenti *“nella parte IP”;*

2) al comma 4, primo periodo, le parole *“utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele”* sono sostituite dalle seguenti: *“utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele”;*

f) all'articolo 273-bis:

1) al comma 6, secondo periodo, le parole *“L'adeguamento può essere altresì”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì”;*

2) al comma 10, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

“q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.”;

3) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

“10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'articolo 272, comma 1-bis.”;

4) al comma 11, primo periodo, le parole *“Parte V”* sono sostituite dalle seguenti: *“Parte IV-bis”;*

5) al comma 12, lettera f), le parole *“articolo 284, commi 3 e 4”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 284, commi 2-bis e 2-ter”;*

6) al comma 20, ultimo periodo, le parole *“quelli autorizzati del 19 dicembre 2017”* sono sostituite dalle seguenti: *“quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017”;*

g) all'articolo 279:

1) al comma 1, primo periodo, le parole *“della prescritta autorizzazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272”* e al secondo periodo, le parole *“la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8”* sono sostituite dalle seguenti: *“la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, “;*

2) al comma 3, primo periodo, le parole *“è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.”* sono sostituite dalle seguenti: *“è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.”* e al terzo periodo, le parole *“chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d,”* sono sostituite dalle seguenti: *“chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.”;*



3) al comma 4, le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro." sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.";

h) all'articolo 281, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall'articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.";

i) all'articolo 283, comma 1, lettere i) e m), le parole "decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis";

l) all'articolo 284:

1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di modifica di impianti fuori produzione l'installatore dichiara che il libretto di centrale è stato integrato nei modi previsti dal comma 2";

2) al comma 2-bis, secondo periodo, la parola: "quantomeno" è sostituita dalle seguenti: "entro un termine non inferiore a" e le parole: "Parte V," sono sostituite dalle seguenti: "Parte IV" e, dopo il secondo periodo, è, aggiunto, in fine, il seguente: "Il termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.";

m) all'articolo 294:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, Parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1."

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.";

2. Agli allegati IV, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato IV, Parte I, dopo la lettera kk-quinquies, è aggiunta la seguente:

"kk-sexies) turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas.";

b) all'allegato IV, Parte II, la lettera ll) è sostituita dalla seguente:

"ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.";

c) all'allegato VI, il paragrafo 2.3 è sostituito dal seguente:

"2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi, ciascuno della durata di almeno



un'ora, effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi del funzionamento dell'impianto non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, l'autorizzazione può stabilire di utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.”;

d) all'allegato IX, prima tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento “ $>0,15 \div \leq 1$ ” è sostituito dal seguente: “ $>0,15 \div \leq 3$ ”;

e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta Tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento “ > 3 ” è sostituito dal seguente: “ ≤ 3 ”.

ART. 2

(Modifiche all'Allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'allegato I, Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la Parte III è modificata secondo quanto previsto all'allegato I al presente decreto.

ART. 3

(Norme transitorie e finali)

1. In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 1° gennaio 2025.

2. In relazione alle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative nella Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica la procedura prevista dagli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

3. Agli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole “ossidi di azoto” sono sostituite dalle seguenti: “ossidi di azoto (NOx)”.

ART. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti derivanti da tale decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Allegato I

Modifiche alla Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. All'allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono introdotte, nei paragrafi 1, 3, 4, le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 1.1, alla quarta tabella relativa a "Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017", le righe relative a: "monossido di carbonio" e "ossidi di azoto" sono sostituite dalle seguenti:

<i>monossido di carbonio (CO)</i>	<i>350 mg/Nm³</i>	<i>300 mg/Nm³</i>	<i>250 mg/Nm³</i>	<i>200 mg/Nm³</i>
			<i>150 mg/Nm³</i>	<i>100 mg/Nm³</i>
			<i>[2]</i>	<i>[2]</i>
<i>ossidi di azoto (NOX)</i>	<i>500 mg/Nm³</i>	<i>500 mg/Nm³</i>	<i>400 mg/Nm³</i>	<i>400 mg/Nm³</i>
			<i>300 mg/Nm³</i>	<i>200 mg/Nm³</i>
			<i>[2]</i>	<i>[2]</i>

b) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a "Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)", la riga relativa a: "polveri" è sostituita dalla seguente:

polveri *5 mg/Nm³ [1] [4]* *5 mg/Nm³ [1] [4]*

c) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a "Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi", la riga relativa a "polveri" è sostituita dalla seguente:

polveri *5 mg/Nm³ [3]* *5 mg/Nm³ [3]*

d) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a "Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a biogas di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017", la riga relativa a "composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)" è sostituita dalla seguente:

composti inorganici del cloro
sotto forma di gas o vapori (come HCl) *30 mg/Nm³* *30 mg/Nm³*

e) al paragrafo 3, alla tabella relativa a "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)", la nota "[4] 20 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW; 10 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 20 MW." è rinumerata come nota [6];

f) al paragrafo 4, alla tabella relativa a "Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas installate prima del 19 dicembre 2017", la riga relativa a: "ossidi di azoto" è sostituita dalla seguente:

ossidi di azoto (NOx) *150 mg/Nm³* *80 mg/Nm³* *80 mg/Nm³*



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La base giuridica dello schema di decreto ed il quadro normativo di riferimento

Lo schema di decreto all'esame è teso ad apportare disposizioni correttive ed integrative alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Il citato decreto legislativo, adottato sulla base della delega di cui all'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, (legge di delegazione europea 2015), ha, dunque, assicurato sia l'attuazione della direttiva UE 2015/2193 sulla limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione, sia il riordino della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che reca la normativa quadro in materia di impianti ed attività che producono emissioni in atmosfera.

Lo schema di provvedimento all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che i decreti adottati in attuazione di deleghe legislative possano essere seguiti, entro due anni, da disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto dei criteri specifici di delega previsti dalla relativa legge di delegazione.

Le disposizioni correttive ed integrative proposte sono volte a correggere dei refusi ed a superare alcune criticità normative segnalate, nel primo anno di applicazione del decreto legislativo n. 183/2017, dai soggetti pubblici e privati interessati.

L'istruttoria, le finalità ed i contenuti dello schema di decreto

Lo schema di decreto è stato elaborato sulla base di una articolata procedura istruttoria svolta, tra il 2017 ed il 2018, nell'ambito del Coordinamento previsto dall'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, che rappresenta il tavolo tecnico istituzionale di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera, convocato presso il Ministero dell'ambiente. In particolare, nella prima fase delle attività, è stato istituito, nell'ambito del Coordinamento, uno speciale Gruppo di Lavoro, con la partecipazione delle autorità regionali maggiormente interessate, finalizzato alla valutazione delle tematiche ed alla elaborazione di una proposta iniziale. Sulla base degli atti del Gruppo di Lavoro è stata definita una proposta successivamente sottoposta alla valutazione dell'intero Coordinamento e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore industriale.

Lo schema di decreto interesserà, in modo diretto, i seguenti destinatari:

- le imprese titolari di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;
- i privati gestori di impianti termici civili di potenza superiore a 0,035 MW;
- le autorità competenti per le procedure autorizzative degli stabilimenti (in particolare, le Regioni o le Province), nonché degli impianti termici civili;
- le autorità competenti per i controlli sulle emissioni degli stabilimenti (in particolare, le ARPA), nonché degli impianti termici civili.

Lo schema di decreto in esame ha come obiettivo principale quello di apportare disposizioni correttive e integrative alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 183/2017, sulla base delle criticità segnalate, nel primo anno di applicazione della nuova normativa, dai soggetti pubblici e privati interessati. In tutti i casi di grandi riforme normative, infatti, il primo periodo di applicazione permette



di individuare gli aspetti critici sui quali intervenire, ai fini del perfezionamento del nuovo quadro normativo.

In particolare, le modifiche proposte sono finalizzate a razionalizzare le procedure autorizzative e ad aumentare le garanzie di certezza normativa in materia di procedure autorizzative, di controllo e di obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, nonché ad una ulteriore razionalizzazione del sistema delle sanzioni.

L'articolazione generale dello schema di decreto

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli e un allegato.

L'articolo 1 prevede specifiche modifiche alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, in relazione al Titolo I (Impianti e attività produttivi), al Titolo II (Impianti termici civili), all'allegato IV (Impianti e attività in deroga), all'allegato VI (Metodi di monitoraggio e di controllo delle emissioni) e all'allegato IX (Limiti di emissione degli impianti termici civili). Si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.

Al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), e h) sono apportate le seguenti modifiche al Titolo I (Impianti e attività produttivi):

- al comma 1, lett. a), sono introdotte due modifiche all'articolo 268, comma 1:

- 1) l'inserimento della lettera f-bis) finalizzato a specificare la definizione della nuova fattispecie di emissione odorigena, introdotta per la prima volta nell'ordinamento dal decreto legislativo n. 183/2017, precisando che la stessa include sia le emissioni convogliate, sia le emissioni diffuse, qualora caratterizzate da effetti di natura odorigena;
- 2) la modifica alla lettera mm) finalizzata ad allineare la definizione di solvente organico a quella prevista dalla normativa europea;

- al comma 1, lett. b), sono introdotte modifiche all'articolo 269:

- 1) la modifica al comma 4 è finalizzata ad affermare il principio secondo cui l'autorizzazione deve sempre riferire i valori limite di emissione a sostanze specifiche e pertinenti con il ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio, non potendo, invece, riferire i valori limite a categorie aperte o, comunque, generiche di sostanze. La norma secondo cui l'autorizzazione deve prevedere valori limite di emissione riferiti a sostanze pertinenti al ciclo produttivo dell'impianto e la norma secondo cui i controlli finalizzati al rispetto dell'autorizzazione devono interessare sostanze e parametri previsti dall'autorizzazione esprimono principi da sempre insiti nella normativa in materia di emissioni, in quanto è necessario individuare, in sede di istruttoria autorizzativa, quali sono le sostanze pertinenti al ciclo produttivo da sottoporre a valori limite e prescrizioni e in quanto il gestore deve essere sempre reso consapevole, attraverso l'autorizzazione, dei valori limite e delle prescrizioni che è tenuto a rispettare. Tali norme risultano assolutamente compatibili con quelle europee di riferimento;
- 2) la modifica al comma 8 e l'introduzione dei commi 11-bis e 11-ter sono finalizzati a regolare una particolare ipotesi di modifica non sostanziale dello stabilimento, rappresentata dalla variazione del gestore, nonché l'ipotesi di trasferimento di una parte dello stabilimento. Nel primo caso si prevede una comunicazione dal nuovo gestore all'autorità, con seguente aggiornamento dell'autorizzazione. Nel secondo caso si prevede che il gestore cessionario richieda il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita e



che l'autorità proceda all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte che rimane sotto la gestione del gestore cedente. Tali due ipotesi non sono ad oggi specificamente regolate, con conseguente difformi applicazioni della disposizione da parte delle autorità competenti;

- 3) l'introduzione del comma 11-quater è volta prevedere che le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente.
- **al comma 1, lett. c)**, sono introdotte modifiche ai commi 8 e 8-bis dell'articolo 270 finalizzate ad assicurare un più preciso coordinamento tra le norme di aggregazione degli impianti previste dall'articolo 270 e altre disposizioni contenute nella Parte Quinta, come le norme speciali di aggregazione per gli impianti di combustione;
 - **al comma 1, lett. d)** sono introdotte modifiche all'articolo 271:
 - 1) l'inserimento del comma 7-bis è finalizzato a introdurre una norma di principio da applicare in sede di istruttoria autorizzativa. Si prevede, infatti, che le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute siano limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e che tali sostanze siano sostituite, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni. Si precisa, inoltre, che l'autorità competente verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 271, comma 7-bis, anche al fine dell'avvio del riesame dell'autorizzazione. L'assenza di un termine predefinito per la sostituzione delle sostanze di particolare pericolosità dai cicli produttivi fonte di emissioni si giustifica in quanto, per assicurare una applicazione sostenibile del principio, possono essere solo le autorizzazioni, alla luce di un esame delle specifiche situazioni impiantistiche e tecnologiche, a declinare caso per caso i tempi di tale adempimento in funzione di quanto risulta possibile sul piano tecnico e dell'esercizio;
 - 2) la modifica al comma 14 corregge un refuso;
 - 3) la modifica al comma 17 si collega al principio secondo cui l'autorizzazione deve riferire i valori limite di emissione a specifiche sostanze pertinenti con il ciclo produttivo dello stabilimento. In tale quadro, si prevede che i controlli effettuati dall'autorità competenti ai soli fini della verifica del rispetto dell'autorizzazione ed i monitoraggi del gestore debbano riferirsi solo a sostanze e parametri per i quali l'autorizzazione prevede valori limite di emissione o prescrizioni, fermi restando i controlli previsti dalla normativa vigente;
 - 4) la modifica al comma 18 corregge un refuso;
 - 5) la modifica al comma 20 si riferisce alle difformità accertate nei monitoraggi del gestore relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione del rispetto dei valori limite previsti su base media o percentuale. Attesa l'eterogeneità di tali situazioni è stata riservata all'autorizzazione la scelta e la definizione dei casi in cui vi sia un obbligo di comunicazione all'autorità;
 - **al comma 1, lett. e)**, sono introdotte modifiche all'articolo 272:
 - 1) la modifica al comma 1 corregge un refuso;
 - 2) la modifica al comma 4 è volta a circostanziare il divieto di ricorrere ad autorizzazioni di carattere generale in caso di utilizzo di sostanze pericolose. Si prevede, attesa la ratio della norma, che, per la sussistenza del divieto, le sostanze pericolose debbano essere utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, piuttosto che essere semplicemente utilizzate nello stabilimento;



- al comma 1, lett. f), sono introdotte modifiche all'articolo 273-bis:

- 1) le modifiche al comma 6 sono finalizzate a specificare alcuni poteri delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni nell'ambito del processo di adeguamento degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione. In particolare, si prevede la possibilità, per tali autorità, di prescrivere che l'adeguamento sia inserito nelle richieste di rinnovo periodico delle autorizzazioni;
- 2) la modifica al comma 10 e l'introduzione del comma 10-bis sono finalizzate a disciplinare il caso in cui impianti di combustione singolarmente di potenza inferiore a 1 MW si considerino come un solo impianto di potenza pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1. In tali situazioni, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni, si prevede che l'aggregazione abbia effetti ai fini dei profili autorizzativi, ma non conduca ad individuare un medio impianto di combustione. Si prevede, infatti, che a tali impianti si debbano applicare i valori limite di emissione nonché le norme sui controlli relativi agli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW. L'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2194 stabilisce, infatti, che le norme di aggregazione per i medi impianti di combustione debbano applicarsi solo ed esclusivamente a due o più impianti medi di combustione, escludendo, di fatto, la possibilità di aggregare anche impianti di potenza termica inferiore ad 1 MW, possibilità, invece, prevista dalla norma nazionale previgente;
- 3) le restanti modifiche correggono dei refusi;

- al comma 1, lett.g), sono introdotte modifiche all'articolo 279:

- 1) la modifica al comma 1, primo periodo, è finalizzata a specificare, alla luce del vigente assetto autorizzativo per le emissioni in atmosfera, gli atti autorizzativi a cui si riferisce il reato di installazione e di gestione di uno stabilimento in assenza di autorizzazione, mentre la modifica al comma 1, terzo periodo, integra il previsto rinvio all'articolo 269;
- 2) le modifiche ai commi 3 e 4, in linea con i criteri specifici di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. e), della legge di delegazione europea 2015, sono finalizzate ad aggiornare il sistema delle sanzioni previsto dalla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare. In particolare, le modifiche di cui ai commi 3 e 4 sono volte ad introdurre una sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo della vigente sanzione penale, in relazione a due fattispecie di illecito soltanto formale (omissione di comunicazioni di dati e di informazioni), meno rileyanti rispetto all'illecito già depenalizzato dal decreto legislativo n. 183/2017 (art. 279, comma 2-bis). Tali sanzioni saranno irrogate dalle autorità competenti così come definite dall'articolo 268 comma 1, lettera o), vale a dire le Regioni o le Province autonome o la diversa autorità individuata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal titolo I della Parte quinta. Quanto alla previsione del secondo periodo del comma 3, si precisa che, a legislazione vigente, gli illeciti in questione sono sanzionati in via amministrativa. Si sottolinea che, in ogni caso, nel complesso si tratta di entrate eventuali e, quindi, non certe.



3) la modifica al comma 6 è finalizzata a specificare, alla luce del rapporto tra previgente e attuale assetto autorizzativo per le emissioni in atmosfera, i presupposti del reato di violazione del divieto di aumento temporaneo delle emissioni;

- al comma 1, lett. h), l'introduzione del comma 10-bis all'articolo 281 è finalizzata a regolare il regime di adeguamento autorizzativo per tutti gli impianti che, per effetto del decreto legislativo n. 183/2017, non sono soggetti, come in precedenza, ad un regime di esclusione dall'autorizzazione. A tali impianti, che non costituiscono medi impianti di combustione (per esempio quelli che raggiungono o superano una potenza di 1 MW per effetto delle norme di aggregazione degli articoli 270 e 272), si applicano, per analogia, tempistiche e procedure previste per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW. Tale norma fa riferimento ad impianti che hanno perduto il regime di esenzione per effetto del d.lgs. n. 183/2017 (che ha introdotto l'obbligo autorizzativo per tutti gli impianti di potenza termica pari o superiore a 1 MW) e li equipara ai medi impianti di combustione di potenza termica pari o inferiore a 5 MW per tempi e procedure di passaggio al regime autorizzativo. Pertanto, si riferisce soltanto, in via automatica, ad impianti che hanno potenza termica inferiore a 1 MW ma superano tale soglia per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1, ossia impianti che non sono disciplinati dalla direttiva sui medi impianti di combustione;

- al comma 1, lett. i), l) ed m) sono apportate le seguenti modifiche al Titolo II (Impianti termici civili):

- al comma 1, lett. i), è corretto un refuso previsto all'articolo 283;

- al comma, lett. l), sono introdotte modifiche all'articolo 284. In particolare, la modifica al comma 1 è finalizzata a regolare il caso in cui si effettua oggi una modifica di un impianto termico civile fuori produzione (fattispecie non disciplinata nel decreto legislativo n. 183/2017). Si prevede, in tali casi, che l'installatore si debba limitare a dichiarare se è presente l'atto integrativo al libretto di centrale prescritto per gli impianti più datati. La modifica al primo periodo del comma 2-bis corregge un refuso, mentre l'aggiunta di un periodo finale è finalizzata a precisare che il termine di 60 giorni per l'iscrizione nel registro autorizzativo dei medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica dal 20 dicembre 2018 può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza. La possibilità di una riduzione dei termini ordinari di iscrizione dei medi impianti termici civili nel registro autorizzativo si giustifica in relazione alle situazioni emergenziali (come una rottura di una caldaia nel periodo invernale) che impongono una accelerazione delle procedure. Trattandosi di una possibilità da motivare attraverso un atto del responsabile, resta ferma la legittimazione dell'autorità competente di valutare i contenuti di tale atto;

- al comma 1, lett. m), sono introdotte modifiche all'articolo 294:

1) la modifica al comma 1 è finalizzata a precisare che l'obbligo di dotare gli impianti produttivi di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile è derogato per gli impianti esclusi dall'autorizzazione e che, nell'individuazione degli impianti oggetto di tale deroga, non si applicano le norme di aggregazione dell'articolo 272 (ossia le norme che imporrebbero di considerare come unità più impianti della stessa tipologia presenti nello stesso stabilimento). In assenza di tale modifica anche gli impianti non soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 272 comma 1, le cui emissioni sono considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, sarebbero sottoposti all'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo della combustione. La condizione secondo cui l'utilizzo di un certo tipo di sistema di controllo della combustione deve essere imposto ove tecnicamente possibile si giustifica in quanto solo l'istruttoria autorizzativa può stabilire, caso per caso, alla luce di un esame degli aspetti impiantistici e tecnologici, la possibilità tecnica di tale adempimento. Si tratta di un aspetto (il controllo della combustione) che non è preso in



esame dalla direttiva comunitaria e che rientra nel complesso delle prescrizioni operative previste da molti anni dalla normativa nazionale per tutti gli impianti di combustione;

- 3) l'introduzione del comma 3-bis è volta a specificare sul piano tecnico le modalità necessarie, in termini di caratteristiche del sistema e dei dispositivi di misura, per soddisfare l'obbligo di dotare gli impianti di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Al comma 2 sono apportate modifiche all'allegato IV (Impianti e attività in deroga), all'allegato VI (Metodi di monitoraggio e di controllo delle emissioni) e all'allegato IX (Limiti di emissione degli impianti termici civili).

In particolare, le modifiche introdotte all'allegato IV sono volte ad introdurre una nuova fattispecie fra gli impianti e le attività in deroga ed a meglio specificare la soglia prevista per una tipologia di impianto da sottoporre in via prioritaria ad autorizzazione generale.

Le modifiche all'allegato VI sono volte a meglio specificare i criteri per la determinazione della conformità ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione in caso di misure effettuate dal gestore dell'impianto e dall'autorità competente per il controllo.

Le modifiche all'allegato IX estendono i valori limite già previsti per gli impianti termici civili di potenza compresa fra 1 e 3 MW e correggono alcuni refusi alle tabelle seconda, terza, quarta e quinta della sezione seconda della parte III dell'allegato.

L'articolo 2 introduce l'allegato I, che modifica, in parte, l'allegato I, parte III, alla Parte Quinta dello stesso provvedimento

Le modifiche apportate dal presente provvedimento all'Allegato I alla Parte Quinta sono introdotte con norma primaria in quanto espressamente previsto dalla legge delega all'articolo 17, comma 1, lett. a) e c). I successivi aggiornamenti, da apportare a seguito dell'adozione di direttive europee, saranno attuati con provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 281, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 3 introduce norme finali e transitorie.

In particolare, al comma 1, si prevede che le nuove norme in materia di prescrizioni per il rendimento di combustione introdotte dal decreto legislativo n. 183/2017 (norme per le quali non era previsto un periodo transitorio) si applicheranno agli impianti produttivi esistenti sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione e si applicheranno agli impianti civili esistenti (non soggetti ad autorizzazione) entro il 1° gennaio 2025. La norma prevede i tempi di adeguamento alle nuove prescrizioni dell'articolo 294 sul rendimento di combustione. Per quanto interessa gli impianti soggetti al titolo I della parte quinta non vi erano obblighi automaticamente vincolanti per i gestori in quanto, come precisato dalla norma correttiva in esame, soltanto l'autorizzazione può imporli in sede di rinnovo. Per quanto interessa gli impianti soggetti al titolo II, non soggetti al filtro autorizzativo, la norma correttiva in esame è finalizzata ad evitare impatti insostenibili sugli impianti esistenti (impossibilitati ad un adeguamento immediato). In tutti i casi, il controllo della combustione è un aspetto che è non preso in esame dalla direttiva e che rientra nel complesso delle prescrizioni operative previste da molti anni dalla normativa nazionale per tutti gli impianti di combustione.



Al comma 2, si prevede per i casi di depenalizzazione (casi relativi all'articolo 279 del decreto legislativo n. 152/2006), per la necessaria disciplina del periodo transitorio, l'utilizzo di una procedura applicata ad altre recenti depenalizzazioni (articoli 8, commi 1 e 2, e 9 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8):

Al comma 3, si prevede, per tutti gli allegati alla Parte Quinta, l'utilizzo della formula di "ossidi di azoto (NOx)", in sostituzione di quella utilizzata nel testo vigente.

L'articolo 4 prevede disposizioni di carattere finanziario.





TABELLA DI CONCORDANZA AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2, DELLA L. 234/2012
Direttiva 2015/2193/UE

12/12/2019

Direttiva 2015/2193/UE	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152	Decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183	Schema decreto legislativo recante correzioni ed integrazioni al dlgs 183/201	NOTE	Criteri di delega Art. 17 legge 12 agosto 2016, n.170
---------------------------	--	---	---	------	---



	<p>ARTICOLO 268 (Definizioni)</p>	<p>ARTICOLO 268, comma 1</p>	<p><u>ARTICOLO 1, comma 1</u> ARTICOLO 268, comma 1: - dopo la lettera f) è inserita la seguente: “<i>f-bis</i>) <i>emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena.</i>”;</p>	<p>A seguito dell'introduzione della disciplina delle emissioni odorigene ad opera del decreto legislativo n. 183/2017 si è reso necessario introdurre una disposizione definitiva.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
	<p>mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di</p>		<p>- la lettera mm) è sostituita dalla seguente: “<i>mm</i>) <i>solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.</i>”;</p>	<p>A seguito della modifica dell'articolo 275 a opera del decreto legislativo n. 183/2017 in relazione a modalità di determinazione dei valori limite di emissione per le attività con utilizzo di solventi organici, sono state introdotte opportune specificazioni nella nozione di solvente organico.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>



	<p>viscosità, corlettore di tensione superficiale, plastificante o conservante;</p> <p>ARTICOLO 269 <i>(Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti)</i></p> <p>- comma 4, lett. b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità del monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto</p>	<p>ARTICOLO 269, commi 1, 2, 4, 6, 8 e 9</p> <p>- al comma 4, alla lettera b) le parole: «dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «del monitoraggio» e la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire.»;</p>	<p>ARTICOLO 269, commi 4, 8 e 11:</p> <p>- al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</p> <p><i>«I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.»;</i></p>	<p>L'integrazione è volta a meglio specificare la disposizione introdotta dal decreto legislativo n. 183/2017 nell'allegato I parte I del decreto legislativo n. 152/2006, relativa all'obbligo di identificazione, in sede di autorizzazione, delle sostanze per cui individuare appositi valori limite di emissione. La precedente formulazione, secondo quanto segnalato dagli operatori di settore, poteva risultare poco chiara, pertanto l'intervento appare</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	---	---	--	----------------------------------



	<p>conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli</p>			necessario in tale officina chiarificatrice.
--	---	--	--	--



			<p>- dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti: "11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dal perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. Il seguente aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla data di perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento. 11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lett. i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento di cui è stata trasferita una parte.</p>	<p>Le integrazioni introdotte al comma 8 e quelle dei commi successivi al comma 11 sono necessarie per effetto della variazione della nozione di modifica sostanziale apportata con il decreto legislativo n. 183/2017, variazione che ha determinato un potenziale ampliamento della nozione a fronte del quale è necessario introdurre alcune precisazioni relative a specifiche fattispecie.</p> <p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	--	---	--



	<p>ARTICOLO 270 <i>(Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni)</i></p> <p>8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove ciò</p>	<p>ARTICOLO 270, commi 1, 3 e 8-bis</p>	<p>L'autorità competente altresì procede all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo.²⁷</p> <p><i>Il-^{quater}. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente.</i></p> <p>ARTICOLO 270, commi 8 e 8-bis:</p>		
--	--	---	---	--	--



	<p>non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 è realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'<i>articolo 281</i>, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'<i>articolo 272</i>, comma 3, ovvero nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 l'autorità competente tiene anche conto della documentazione elaborata dalla commissione di cui all'<i>articolo 281</i>, comma 9. ⁽¹¹⁸⁾</p>	<p>- il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione ed ai medi impianti di combustione, ferme restando le ulteriori disposizioni in materia di aggregazione degli impianti previste all'<i>articolo 273</i>, commi 9 e 10, e all'<i>articolo 273-bis</i>, commi 8 e 9.»;</p>	<p>- al comma 8, primo periodo, le parole "<i>articolo 281</i>, commi 1, 2, 3 o 4," sono sostituite dalle seguenti: "<i>articolo 281</i>";</p>	<p>Modifica formale necessaria in conseguenza dell'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'<i>articolo 281</i> del decreto legislativo n. 152/2006 disposta dal decreto legislativo n. 183/2017 ed in conseguenza del decorso dei termini previsti all'<i>articolo 281</i> commi 3 e 4, situazione che rende opportuno un rinvio generico a tale articolo.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	---	--	---	----------------------------------



	<p>ARTICOLO 271 (Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività)</p>		<p>- al comma 8-bis, le parole "ulteriori disposizioni" sono sostituite dalle seguenti. "specifiche disposizioni".</p>	<p>La norma corregge una disposizione introdotta dal decreto legislativo n. 183/2017 ed assicura un più preciso coordinamento tra le norme di aggregazione degli impianti previste dall'articolo 270 e altre disposizioni contenute nella Parte Quinta, come le norme speciali di aggregazione per gli impianti di combustione.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
	<p>ARTICOLO 271, commi 2, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20</p> <p>- al comma 7, le parole: «Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione</p>	<p>ARTICOLO 271, commi 7, 14, 17, 18, e 20</p> <p>- dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e</p>		<p>A seguito delle integrazioni introdotte dal decreto legislativo n. 183/2017 circa la rilevanza delle sostanze classificate</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>



	<p>degli stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione degli stabilimenti»;</p>	<p><i>cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. L'autorità competente verifica il rispetto delle disposizioni del presente comma anche al fine dell'avvio del riesame dell'autorizzazione.»;</i></p>	<p>come "pericolose" in sede di autorizzazione (la cui presenza esclude la possibilità di procedure semplificate), su segnalazione delle autorità regionali, si è reso opportuno inserire una disposizione coerente anche in relazione alle autorizzazioni ordinarie.</p>
--	---	--	---



		<p>- al comma 14: - le parole: «di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista al comma 20-ter.»; - dopo le parole: «le fasi di avviamento e di</p>	<p>- al comma 14, terzo periodo, le parole "articolo 272, comma 4, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 272, comma 4,";</p>	<p>La modifica al comma 14 corregge un refuso.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	---	---	--	--------------------------------------

		<p>arresto» sono inserite le seguenti: «e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile.»</p> <p>- il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i controlli da parte dell'autorità e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorità competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del</p>	<p>- al comma 17, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <i>«Fatti salvi i controlli previsti dalla vigente normativa, i monitoraggi del gestore e i controlli effettuati dall'autorità competente per il controllo ai soli fini della verifica del rispetto dell'autorizzazione hanno ad oggetto le sostanze ed i parametri in relazione ai quali l'autorizzazione prevede valori limite di emissione o prescrizioni. In caso di impianti previsti dall'articolo 272, comma 1, i controlli ed i monitoraggi hanno ad oggetto le sostanze ed i parametri in relazione ai quali la normativa statale o regionale stabilisce valori limite di emissione o prescrizioni applicabili a tali impianti.»;</i></p>	<p>La modifica al comma 17 si collega al principio secondo cui l'autorizzazione deve riferire i valori limite di emissione a specifiche sostanze pertinenti con il ciclo produttivo dello stabilimento (articolo 269 comma 4). In tale quadro, si prevede che i controlli dell'autorità ed i monitoraggi del gestore debbano riferirsi solo a sostanze e parametri per i quali l'autorizzazione prevede valori limite di emissione o prescrizioni.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	---	---	--	----------------------------------



gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio



		<p>di competenza del gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta che rispetta le procedure di garanzia di qualità delle norme UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità.»</p> <p>- al comma 18:</p>	<p>-al comma 18, secondo periodo, le parole "articolo 279, comma 2)," sono</p>	<p>La modifica al comma 18 corregge un refuso.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	---	--	--	----------------------------------



		<p>- le parole da: «Le autorizzazioni alle emissioni rilasciate» fino a «agli effetti del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo»;</p> <p>- le parole: «Il gestore effettua i controlli» sono sostituite dalle seguenti: «Il gestore effettua il monitoraggio»;</p>	<p>sostituite dalle seguenti: "articolo 279, comma 2-bis";</p> <p>- al comma 20, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:</p>	<p>La modifica al comma 20, proposta dalle autorità regionali, riguarda il tema delle difformità accertate</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------



		<p>- il comma 20 è sostituito dal seguente: «20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del</p>	<p><i>“Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente e all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le difformità relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale.”;</i></p>	<p>nei monitoraggi del gestore relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione del rispetto dei valori limite previsti su base media o percentuale. Attesa l'eterogeneità di tali situazioni è stata riservata all'autorizzazione la scelta e la definizione dei casi in cui vi sia un obbligo di comunicazione all'autorità competente.</p>
--	--	---	---	---



	<p>ARTICOLO 272 (<i>Impianti e attività in deroga</i>)</p>	<p>gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.»</p>	<p>ARTICOLO 272, commi 1 e 4 - al comma 1, quinto periodo, le parole "<i>nella parte III II,</i>" sono sostituite dalle seguenti "<i>nella parte II,</i>";</p>	<p>ARTICOLO 272, commi 2, 3, 4 e 5</p>	<p>La modifica al comma 1 corregge un refuso.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
			<p>- al comma 4, primo periodo, le parole "<i>utilizzate,</i>"</p>	<p>La modifica al comma 4, così come</p>		<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>



		<p>il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi</p>	<p><i>nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele";</i></p>	<p>modificato dal decreto legislativo n. 183/2017, è finalizzata a circoscrivere il divieto di ricorrere ad autorizzazioni di carattere generale in caso di utilizzo di sostanze pericolose. Si prevede, attesa la ratio della norma, che, per la sussistenza del divieto, le sostanze pericolose debbano essere utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, piuttosto che essere semplicemente utilizzate nello stabilimento.</p>	
--	--	--	--	---	--



			<p>in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.»;</p>	
		<p>Art. 273-bis, commi 6, 10, 11, 12 e 20</p>	<p>dopo l'articolo 273 è inserito il seguente:</p>	
			<p>«Art. 273-bis (Medi impianti di combustione). -</p>	
	<p>Le modifiche al comma 6 sono finalizzate a specificare alcuni poteri delle autorità</p>	<p>- al comma 6, al secondo periodo, le parole "L'adeguamento può essere altresì" sono sostituite dalle seguenti: "L'adeguamento,</p>		
				<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>



		<p>6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5. L'adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria</p>	<p><i>anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì</i></p>	<p>competenti al rilascio delle autorizzazioni nell'ambito del processo di adeguamento degli stabilimenti in cui sono presenti i medi impianti di combustione introdotti dalla direttiva 2015/2193. In particolare, si prevede la possibilità, per tali autorità, di prescrivere che l'adeguamento sia inserito nelle richieste di rinnovo periodico delle autorizzazioni o.</p>	
--	--	--	---	--	--



<p>limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all'autorità competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5.</p>	<p>10. Non costituiscono medi impianti di combustione: a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento</p>	<p>- al comma 10, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente: <i>"q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o</i></p>	<p>La modifica al comma 10 e l'introduzione del comma 10-bis sono finalizzate a restituire migliore aderenza a quanto disposto dalla direttiva sui medi impianti di combustione.</p>	<p>Art.17, comma 1</p>
<p>Articolo 4</p>				



		<p>diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;</p> <p>b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;</p> <p>c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;</p> <p>d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme offshore;</p> <p>e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi</p>	<p>dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.”;</p> <p>do po il comma 10, è inserito il seguente:</p> <p>“10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'articolo 272, comma 1-bis.”;</p>	<p>L'articolo 4 della direttiva 2015/2193 stabilisce infatti che le norme di aggregazione per i medi impianti di combustione debbano applicarsi solo ed esclusivamente a due o più impianti medi di combustione escludendo di fatto la possibilità di aggregare anche impianti di potenza termica inferiore ad 1 MW, possibilità invece prevista dalla normativa nazionale.</p>
--	--	---	---	---



		<p>di raffinerie di petrolio e gas; o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno; p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; q) impianti di incenerimento o co-incenerimento previsti al titolo III-bis alla Parte Quarta.</p>	<p>- al comma 11, primo periodo, le parole "Parte V" sono sostituite dalle seguenti: "Parte IV-bis";</p>	<p>La modifica al comma 11 corregge un refuso.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------



		<p>quale sono riportati i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonché i dati relativi alle modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.</p>	<p>- al comma 12, lettera D), le parole "articolo 284, commi 3 e 4" sono sostituite dalle</p>	<p>La modifica al comma 12 corregge un refuso.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	--	---	--	----------------------------------



		<p>f) all'atto dell'iscrizione dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, commi 3 e 4, nel relativo registro autorizzativo.</p> <p>20. In caso di medi impianti nuovi ed esistenti, alimentati esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa di un'improvvisa interruzione nella fornitura di gas debbano eccezionalmente utilizzare altri combustibili e dotarsi di un apposito sistema di abbattimento, l'autorità competente può disporre una deroga, non superiore a 10</p>	<p>al comma 20, ultimo periodo, le parole "quelli autorizzati del 19 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017";</p>	<p>La modifica al comma 20 corregge un refuso.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	---	--	--	----------------------------------



	<p>ARTICOLO 279 (Sanzioni)</p> <p>1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies, chi inizia a installare o</p>	<p>giorni, salvo giustificate proroghe, all'applicazione dei pertinenti valori limite di emissione previsti dall'allegato I alla Parte Quinta. L'autorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati del 19 dicembre 2017.</p>	<p>ARTICOLO 279</p> <p>- al comma 1 le parole: «ammenda da 258 euro a 1.032 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro»; dopo le parole: «l'autorizzazione</p>	<p>ARTICOLO 279</p> <p>- al comma 1, al primo periodo, le parole "della prescritta autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272" e al secondo periodo, le parole "la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "la comunicazione prevista</p>	<p>La modifica al comma 1, primo periodo, è finalizzata a specificare, alla luce del vigente assetto autorizzativo per le emissioni in atmosfera, gli atti autorizzativi a cui si riferisce il reato di installazione e di gestione di uno</p> <p>Art.17, comma 1, lett. e)</p>
--	---	--	--	--	---



	<p>esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta—ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad</p>	<p>prevista all'articolo 269, comma 8» sono aggiunte le seguenti: «o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»; dopo le parole: «comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8» sono inserite le seguenti: «o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» e le parole: «(pari a 1.000 euro)» sono sostituite dalle seguenti: «da 300 euro a 1.000 euro»;</p>	<p>dall'articolo 269, comma 8 o comma 12 11-bis;</p>	<p>in stabilimento di assenza autorizzazione, mentre la modifica al comma 1, secondo periodo, integra il previsto rinvio all'articolo 269.</p>	
--	--	---	--	--	--



<p>una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.</p>	<p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare</p>	<p>- al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500</p>	<p>- al comma 3, al primo periodo, le parole "è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro." sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto ad una sanzione</p>	<p>Le depenalizzazioni dei commi 3 e 4 sono finalizzate a rendere il sistema sanzionatorio coerente con l'assetto previsto dal decreto 183/2017 che ha</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. e)</p>
--	---	--	---	--	----------------------------------



<p>un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a millettradue euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).</p> <p>4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies,</p>	<p>euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)»;</p>	<p>amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.» e al secondo periodo, le parole «chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d,» sono sostituite dalle seguenti: «chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.»;</p>	<p>depenalizzato violazioni più rilevanti rispetto a quelle strettamente formali di tali commi. L'estensione del campo di applicazione della sanzione amministrativa già oggi prevista nel comma 3 ha ad oggetto una fattispecie introdotta dal decreto legislativo n. 183/2017 per cui non era stata prevista una sanzione.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. e)</p>
--	---	---	--	----------------------------------



	<p>comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletredue euro</p>	<p>ARTICOLO 281 (Disposizioni transitorie e finali)</p>	<p>ARTICOLO 281, commi 1, 2, 4, 6 e 9</p>	<p>sostituite dalle seguenti: "è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro."</p>	
			<p>ARTICOLO 281, comma 10-bis</p> <p>- dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:</p> <p>"10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall'articolo 273-bis per i</p>	<p>L'introduzione nell'articolo 281 del comma 10-bis è finalizzata a regolare il regime di adeguamento autorizzativo per tutti gli impianti che, per effetto del decreto legislativo n. 183/2017, non sono soggetti, come in precedenza, ad un regime di esclusione dall'autorizzazione. A tali impianti, che non</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>



		<p>1.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;»;</p> <p>1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto</p>	<p>«decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis».</p>		
--	--	---	---	--	--



	<p>ARTICOLO 284 (Installazione o modifica)</p>	<p>attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale;»; 1.3) alla lettera m) le parole: «dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.»;</p>	<p>ARTICOLO 284, commi 1 e 2-bis</p> <p>- al comma 1, le parole: «è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è</p>	<p>ARTICOLO 284, commi 1 e 2-bis</p> <p>- al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di modifica di</p>	<p>L'integrazione del comma 1 è finalizzata a regolare il caso in cui</p> <p>Art.17, comma 1, lett. e)</p>
--	--	--	---	---	--



		<p>idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286.» sono sostituite dalle seguenti: «é dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis.»;</p> <p>- dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, quantomeno</p>	<p><i>impianti fuori produzione l'installatore dichiara che il libretto di centrale è stato integrato nei modi previsti dal comma 2»;</i></p> <p>- al comma 2-bis, al secondo periodo, <i>la parola: "quantomeno" è sostituita dalle seguenti: "entro un termine non inferiore a" e le parole: "Parte V," sono sostituite dalle seguenti: "Parte IV" e, dopo il secondo periodo, è, aggiunto, in fine, il seguente: "Il termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.";</i></p>	<p>sia effettuata oggi una modifica di un impianto termico civile fuori produzione (fattispecie non disciplinata nel decreto legislativo n. 183/2017).</p> <p>La modifica del primo periodo del comma 2-bis corregge un refuso, mentre l'aggiunta di un periodo finale è finalizzata a precisare che il termine di 60 giorni per l'iscrizione nel registro autorizzativo dei medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica dal 20 dicembre 2018 può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------



	<p>ARTICOLO 294 <i>(Prescrizioni per il rendimento di combustione)</i></p>	<p>sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta.</p>	<p>ARTICOLO 294</p> <p>- l'articolo 294 è sostituito dal seguente: «Art. 294 (Prescrizioni per il rendimento di combustione). - 1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli ... previsti</p>	<p>ARTICOLO 294, commi 1 e 3-bis</p> <p>- il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, Parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano</p>	<p>Le modifiche dell'articolo 294 ed integrano, alla luce delle osservazioni inoltrate dalle Regioni e dalle associazioni di categoria, quanto introdotto dal decreto legislativo n. 183/2017.</p> <p>La modifica del comma 1 è finalizzata a precisare che l'obbligo di dotare gli impianti produttivi di un sistema di controllo</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	--	--	---	--	----------------------------------



	<p>dall'allegato IV, parte I, alla stessa quinta, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.</p>	<p><i>le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1.</i></p>	<p>la combustione è derogato per gli impianti esclusi dall'autorizzazione e che, nell'individuazione degli impianti oggetto di tale deroga, non si applicano le norme di aggregazione dell'articolo 272.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
		<p>dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</p> <p><i>"3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione</i></p>	<p>L'integrazione dell'art 294 con l'introduzione del comma 3-bis è volta a specificare sul piano tecnico le modalità necessarie, in termini di caratteristiche del sistema e dei dispositivi di misura, per soddisfare l'obbligo di dotare gli impianti di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del</p>	



	Allegati alla Parte Quinta	Allegato I - Parte III - Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti	Allegato I - Parte III - Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti	aria- rapporto combustibile.	
	Allegato I - Parte III - Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti	Tabelle paragrafo 1	- al paragrafo I.1, alla quarta tabella relativa a "Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017", le righe	Tutte le modifiche al paragrafo 1 sono volte a correggere refusi nei valori numerici (in relazione alla trasposizione dei valori previgenti degli impianti esistenti da	Art.17, comma 1, lett. c)



			<p>relative a: "monossido di carbonio" e "ossidi di azoto" sono sostituite dalle seguenti</p> <ul style="list-style-type: none">- al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a "Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)", la riga relativa a: "polveri" è sostituita dalla seguente:- al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a "Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi", la riga relativa a "polveri" è sostituita dalla seguente:- al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a "Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a biogas di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017", la riga relativa a "composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)" è sostituita dalla seguente:- al paragrafo 3, alla tabella relativa a "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da	
			<p>rispettare fino all'adeguamento) o nelle note delle citate tabelle.</p>	
			<p>La modifica corregge un refuso.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>



			<p>rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)", la nota "[4] 20 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW; 10 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 20 MW." è rinumerata come nota [6];</p> <p>- al paragrafo 4, alla tabella relativa a "Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas installate prima del 19 dicembre 2017", la riga relativa a: "ossidi di azoto" è sostituita dalla seguente:</p>	<p>La modifica corregge un refuso numerico di trascrizione dei previgenti limiti</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	--	---	--	----------------------------------



	<p>Allegato IV - Impianti e attività in deroga</p>	<p>Allegato IV Parte I</p> <p>- All'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla lettera v-bis) le parole: «per corpo essiccante» sono soppresse;</p> <p>b) alla lettera bb) le parole: «pari o» sono soppresse;</p> <p>c) alle lettere dd), ff) e gg) le parole: «3 MW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW»;</p> <p>d) alla lettera ii) le parole: «5 MW» sono sostituite dalle</p>	<p><u>ARTICOLO 1, comma 2</u></p> <p>Allegato IV Parte I</p> <p>- all'allegato IV, Parte I, dopo la lettera kk-quinquies, è aggiunta la seguente:</p> <p>«kk-sexies) turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas.»</p> <p>Allegato IV Parte II, lett.ii)</p> <p>- all'allegato IV, Parte II, la lettera ii) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«ii) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.»</p>	<p>Le modifiche sono volte a perseguire l'attività di aggiornamento dell'allegato IV avviata con il decreto legislativo n. 183/2017 sia attraverso l'introduzione di una nuova fattispecie in deroga (kk-sexies) e dall'altro a meglio specificare la soglia prevista per una tipologia di impianto da sottoporre in via prioritaria ad autorizzazione generale.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	---	--	--	----------------------------------



	<p>ALLEGATO VI</p> <p>Criteria per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni</p>	<p>ALLEGATO VI, paragrafo 2.3</p> <p>2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni</p>	<p>ALLEGATO VI, paragrafo 2.3</p> <p>- all'allegato VI, il paragrafo 2.3 è sostituito dal seguente:</p> <p>“2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi, ciascuno della durata di almeno un'ora, effettuati</p>	<p>La modifica del paragrafo 2.3 dell'allegato VI, così come modificato dal decreto legislativo n. 183/2017, è volta a meglio specificare i criteri per la determinazione della conformità ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione in caso di misure effettuate dal gestore dell'impianto e dall'autorità competente per il controllo.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. a)</p>
--	--	---	--	---	----------------------------------



		<p>consecutivi che siano effettuati secondo prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.</p>	<p>secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi del funzionamento dell'impianto non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, l'autorizzazione può stabilire di utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione."</p>
--	--	---	---



	<p>Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse</p>	<p>Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse</p>	<p>Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse</p> <p>- all'allegato IX, alla prima tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento "$>0,15$" è sostituito dal seguente: "$>0,15 \div \leq 3$";</p> <p>- all'allegato IX, alla seconda, terza, quarta e quinta Tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento "> 3" è sostituito dal seguente: "≤ 3".</p>	<p>Le modifiche all'allegato IX da un lato correggono quanto introdotto dal decreto legislativo n. 183/2017 estendendo agli impianti fino a 3 MW i valori limite già previsti per gli impianti termici civili e dall'altro correggono alcuni refusi alle tabelle seconda, terza, quarta e quinta della sezione seconda della parte III dell'allegato.</p>	<p>Art.17, comma 1, lett. c)</p>
--	---	---	---	---	----------------------------------

Relazione tecnico-finanziaria

Come previsto dalla clausola di invarianza della spesa, dall'attuazione dello schema di decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto del vincolo stabilito dalla legge di delegazione.

Più in dettaglio, per quanto attiene all'articolo 1:

- le modifiche all'articolo 268 del decreto legislativo 152/2006 introducono o modificano alcune definizioni. Si tratta di disposizione ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; **(articolo 1, comma 1, lett. a) e b)**
- le modifiche all'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 introducono semplificazioni nel procedimento autorizzativo. Trattandosi di procedimenti già previsti dall'ordinamento, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; **(articolo 1, comma 1, lett. c), d) ed e)**
- le modifiche all'articolo 270 del decreto legislativo 152/2006 sono meramente formali e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; **(articolo 1, comma 1, lett. f) e g)**
- la modifica all'articolo 271 del decreto legislativo 152/2006 introduce semplificazioni e chiarimenti sulle modalità di definizione, controllo e monitoraggio dei valori limite di emissione degli stabilimenti. Non prevedendo nuovi impegni e adempimenti e trattandosi di attività svolte da anni dalle autorità competenti (regioni, province e città metropolitane ed Arpa) e dai gestori, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; **(articolo 1, comma 1, lett. h), i), l), m), e n)**
- le modifiche all'articolo 272 del decreto legislativo 152/2006 introducono semplificazioni e chiarimenti sulle modalità di accesso alle autorizzazioni generali alle emissioni da parte del gestore. Non prevedendo nuovi impegni e adempimenti e trattandosi di procedimenti già previsti dalle norme vigenti, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; **(articolo 1, comma 1, lett. o) e p)**
- le modifiche all'articolo 273-bis del decreto legislativo 152/2006 introducono semplificazioni e chiarimenti in materia di gestione e autorizzazione dei medi impianti di combustione, nel rispetto dei vincoli comunitari. Non prevedendo nuovi impegni e adempimenti e trattandosi di procedimenti già disciplinati, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; **(articolo 1, comma 1, lett. q, r), s), t), u), v), z),) e aa)**
- le modifiche ai commi 3 e 4, dell'articolo 279 del decreto legislativo 152/2006, in linea con i criteri specifici di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett.e), della legge di delegazione europea 2015, sono finalizzate ad aggiornare il sistema delle sanzioni previsto dalla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare. In particolare, le modifiche di cui ai citati commi 3 e 4 sono volte ad introdurre una sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo della vigente sanzione



penale, in relazione a due fattispecie di illecito soltanto formale (omissione di comunicazioni di dati e di informazioni), meno rilevanti rispetto all'illecito già depenalizzato dal decreto legislativo 183/2017 (art. 279, comma 2-bis). Considerate anche le ricadute positive sul carico dei procedimenti giurisdizionali, per la finanza pubblica non si ravvisano profili di onerosità. Si sottolinea che addirittura potrebbero prefigurarsi maggiori introiti per la finanza pubblica. Si tratta, comunque, di entrate eventuali, in quanto aleatorie.

- la modifica all'articolo 281 del decreto legislativo 152/2006 si riferisce agli "impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183/2017, sono esclusi da tale regime" e definisce puntualmente i relativi obblighi di adeguamento. Atteso che tali obblighi di adeguamento già sussistevano, sia pure con altre modalità, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (articolo 1, comma 1, lett. hh)

- le modifiche all'articolo 282 del decreto legislativo 152/2006 introducono semplificazioni e chiarimenti circa la verifica delle caratteristiche tecniche e dei valori limite di emissione degli impianti termici civili. Trattandosi di adempimenti posti a carico del produttore, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (articolo 1, comma 2, lett. a) e b)

- la modifica all'articolo 283 del decreto legislativo 152/2006 corregge alcuni refusi. Pertanto, trattandosi di norma ordinamentale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (articolo 1, comma 2, lett. c)

- le modifiche all'articolo 284 del decreto legislativo 152/2006 sono meramente formale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (articolo 1, comma 2, lett. d), e), ed f)

- le modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo 152/2006 introducono semplificazioni e chiarimenti circa le modalità per assicurare la regolazione automatica del rapporto aria - combustibile negli impianti. Trattandosi di adempimenti posti a carico del produttore, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (articolo 1, comma 2, lett. g) ed h)

- le modifiche all'allegato IV al decreto legislativo 152/2006 precisano alcune ipotesi di esclusione dall'obbligo di autorizzazione. Per tali motivi, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (articolo 1, comma 3, lett. a) e b)

- la modifica all'allegato VI al decreto legislativo 152/2006 aggiorna le procedure per i controlli delle autorità e per il monitoraggio del gestore sul rispetto dei valori limite di emissione, in caso di sistemi di monitoraggio in discontinuo. I controlli rappresentano attività svolte da anni dalle autorità competenti ed i cui oneri sono posti a carico del gestore, mentre il monitoraggio è un adempimento che grava in via diretta sul gestore. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (articolo 1, comma 3, lett. c)

- la modifica all'allegato IX al decreto legislativo 152/2006 aggiorna i valori limite di emissione per impianti termici civili. Trattandosi di adempimenti che gravano solo sul soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (articolo 1, comma 3, lett. d) ed e)

Per quanto attiene all'articolo 2 ed al correlato allegato I, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6)



Per quanto attiene all'articolo 3, si prevedono norme con funzione transitoria o finale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con la disposizione del comma 3 viene introdotto il principio dell'applicazione retroattiva delle più favorevoli sanzioni amministrative in luogo di quelle originarie penali, con ricadute positive sul carico dei procedimenti giurisdizionali. Per la finanza pubblica non si ravvisano profili di onerosità, atteso che si potrebbero prefigurare maggiori introiti.

Anche in questo caso si sottolinea che, in ogni caso, nel complesso si tratta di sanzioni eventuali e, quindi, di entrate non certe, in quanto aleatorie.

L'articolo 4 introduce la clausola di invarianza della spesa.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

in POSITIVO

17 DIC. 2019

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante integrazioni e correzioni al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva UE 2015/2193 sulla limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione e di riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento regolatorio all'esame è volto ad apportare disposizioni correttive e integrative alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che reca, appunto, la disciplina quadro in materia di impianti e di attività che producono di emissioni in atmosfera.

L'intervento regolatorio all'esame è adottato ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che i decreti adottati in attuazione di deleghe legislative possono essere seguiti, entro due anni, da disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei criteri specifici di delega previsti dalla relativa legge di delegazione (articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170).

Le disposizioni correttive e integrative introdotte dal presente intervento regolatorio alla disciplina recata dal decreto legislativo 183/2017, sono volte a superare le criticità segnalate dai soggetti pubblici e privati interessati, nel primo anno di applicazione della nuova normativa.

In particolare, le modifiche proposte sono finalizzate ad introdurre ulteriori semplificazioni e garanzie di certezza normativa in materia di procedure autorizzative e di controllo e di obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, nonché ad una ulteriore razionalizzazione del sistema delle sanzioni.

L'intervento normativo nasce dalla duplice esigenza, da un lato, di superare le criticità riscontrate dagli Enti e dalle associazioni degli operatori di settore nell'applicazione della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come riordinata a seguito dal decreto legislativo n. 183/2017, entrato in vigore il 19 dicembre 2017 e, dall'altro, di effettuare le precisazioni e integrazioni resesi necessarie in conseguenza del riordino.

Il presente intervento normativo, che appare l'unico strumento per far fronte, nell'immediato, alla duplice esigenza sopra descritta, deve ritenersi dunque necessario.

Lo schema di decreto all'esame é coerente con il programma di Governo, in quanto si pone in linea con i principi generali di semplificazione degli adempimenti, di razionalizzazione delle procedure autorizzative e di promozione di misure alternative alle sanzioni.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina generale degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera è disciplinata nella Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che regola anche gli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50 MW (medi impianti di combustione).

In particolare, il Titolo I della Parte Quinta ha ad oggetto gli stabilimenti ad uso produttivo, il Titolo II gli impianti termici civili ed il Titolo III i combustibili utilizzati in tali impianti.

Tali norme si applicano, in primo luogo, agli impianti ed alle attività di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, ambito coperto solo parzialmente dalla legislazione europea (medi impianti di combustione, stabilimenti con emissioni di COV). Per gli stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica, invece, come norma di settore, rappresentativa del livello minimo e inderogabile di tutela.

Gli stabilimenti di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soggetti, sul piano autorizzativo, all'autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59, e, nei casi in cui tale decreto non trovi applicazione, all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in forma ordinaria o generale).

Per gli impianti termici civili si applica invece una forma autorizzativa semplificata, attraverso una dichiarazione effettuata al momento dell'installazione.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento in esame introduce una serie di modifiche e di integrazioni alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, al Titolo I, relativo agli stabilimenti produttivi, e al Titolo II, relativo agli impianti termici civili, al Titolo III, relativo ai combustibili, nonché nei pertinenti allegati. Non sono previste modifiche di altri atti normativi.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento risulta conforme ai principi costituzionali, in relazione sia alla forma, sia ai contenuti, in quanto è coerente con i criteri di delega legislativi e con la disciplina nazionale. Per quanto attiene alla materia regolata, la tutela dell'ambiente appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, la cui legislazione può, pertanto, stabilire sia le norme di principio, sia le norme di dettaglio, nonché stabilire come ripartire le funzioni amministrative tra autorità centrali, regionali e locali.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento all'esame rispetta l'assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali previsto dalle norme primarie vigenti in materia (Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e, pertanto, non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze di tali autorità. Essendo la materia della tutela dell'ambiente di competenza esclusiva, la legislazione statale può stabilire come ripartire le funzioni amministrative tra autorità centrali, regionali e locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame rispetta i principi dell'articolo 118 della Costituzione in quanto non interviene sul vigente riparto delle competenze amministrative già previsto alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (riparto secondo cui le funzioni amministrative e di controllo su impianti ed attività fonte di emissioni in atmosfera sono esercitate dalle autorità regionali e locali).

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate in quanto l'intervento normativo non modifica alcun atto diverso dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento all'esame non contrasta con i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di legislazione statale nella materia della tutela dell'ambiente, rispettando i principi individuati dalla Corte Costituzionale in relazione ai rapporti che devono sussistere tra Stato, Regioni ed enti locali in materia. Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Per quanto attiene ai medi impianti di combustione l'intervento normativo è conforme alla direttiva UE 2015/2193, che è stata recepita in modo completo già con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183.

Per quanto attiene agli altri impianti ed alle altre attività che producono emissioni in atmosfera, se si eccettuano le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, la materia non è ad oggi disciplinata a livello europeo, sussistendo, pertanto, un'autonomia degli Stati nella scelta della disciplina.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione avviate da parte della Commissione europea sul medesimo o su un analogo oggetto.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Lo schema di decreto all'esame risulta compatibile con gli obblighi internazionali in quanto non interferisce in modo negativo con alcun impegno assunto a livello internazionale.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o su un analogo oggetto.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o su analogo oggetto, né una precedente giurisprudenza in merito.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con l'eccezione delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale e di particolari impianti (come i medi impianti di combustione e gli stabilimenti con emissioni di COV), gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera non sono stati disciplinati, fino ad oggi, a livello europeo. A differenza dell'Italia, pertanto, in cui una completa disciplina sulla limitazione dell'impatto sull'atmosfera delle attività che producono emissioni è stata introdotta già da molti anni, la maggioranza dei Paesi dell'Unione europea non hanno previsto, fino ad oggi, un puntuale sistema di autorizzazioni e valori limite di emissione per tali attività.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto in esame introduce all'art. 268, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, la lettera f-bis, recante la definizione di "emissioni odorigene".

Ciò si è reso necessario in conseguenza dell'introduzione, ad opera del decreto legislativo n. 183/2017, dell'art. 272-bis nel decreto legislativo n.152/2006, contenente la disciplina delle "Emissioni odorigene", ma senza la previsione di una specifica definizione.

Tutte le definizioni normative presenti nella direttiva (UE) 2193/2015 ed alcune modifiche delle vigenti definizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indispensabili al riordino prescritto dalla legge delega n. 170/2016, sono già state introdotte con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nello schema di decreto (in particolare, riferimenti interni a norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) sono stati individuati in modo corretto, alla luce dell'attuale testo vigente.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo prevede l'utilizzo della tecnica della novella legislativa per le modifiche e le integrazioni da introdurre alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono previste forme di modifica implicita ed indiretta.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previste abrogazioni implicite.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Lo schema di decreto non contiene norme aventi un effetto retroattivo o un effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Non sono, inoltre, presenti deroghe o eccezioni rispetto a fattispecie generali o in relazione a fattispecie nuove rispetto a quelle già previste alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi di attuazione aventi natura normativa. Non sono introdotti rinvii a nuovi decreti o regolamenti attuativi.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Lo schema di decreto si fonda su un'istruttoria che è stata svolta nell'ambito del Coordinamento tra autorità statali, regionali e locali competenti in tema di emissioni in atmosfera, istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, ossia la sede a cui compete di assicurare un esame congiunto degli aspetti di comune interesse inerenti alla normativa in materia di emissioni in atmosfera. Nell'istruttoria è stata assicurata la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità ed è stato utilizzato un modello procedimentale atto, per capacità di approfondimento e condivisione, ad individuare e valutare tutti i dati e le informazioni, di natura tecnica, giuridica, ecc., utili ai fini dell'intervento.

Lo schema di decreto all'esame costituisce, pertanto, il prodotto di tale procedimento e coniuga tutte le osservazioni delle autorità regionali e locali con il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante integrazioni e correzioni al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva UE 2015/2193 sulla limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione e di riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Referente AIR: Ufficio Legislativo.

Sintesi dell'Air e principali conclusioni

L'intervento regolatorio all'esame è volto ad apportare disposizioni correttive e integrative alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 e riordino della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che reca la normativa quadro in materia di impianti e attività che producono emissioni in atmosfera.

L'intervento regolatorio all'esame è stato elaborato ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che i decreti adottati in attuazione di deleghe legislative possono essere seguiti, entro due anni, da disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei criteri specifici di delega previsti dalla relativa legge di delegazione (articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170).

Le disposizioni correttive e integrative introdotte dal presente intervento regolatorio alla disciplina recata dal decreto legislativo 183/2017 sono volte a superare le criticità segnalate, nel primo anno di applicazione della predetta normativa, dai soggetti pubblici e privati interessati, attraverso l'introduzione di ulteriori semplificazioni e garanzie di certezza normativa in materia di procedure autorizzative e di controllo e di obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, nonché di una ulteriore razionalizzazione del sistema delle sanzioni.

L'intervento regolatorio all'esame è stato elaborato sulla base di una articolata procedura istruttoria svolta nell'ambito del Coordinamento previsto dall'articolo 281 del decreto legislativo 52/2006, che rappresenta il tavolo tecnico istituzionale di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera, convocato presso il Ministero dell'ambiente. In particolare, nella prima fase delle attività, è stato istituito, nell'ambito del Coordinamento, uno speciale Gruppo di Lavoro, con la partecipazione delle autorità regionali maggiormente interessate, finalizzato alla valutazione delle tematiche ed alla elaborazione di una proposta iniziale. Sulla base degli atti del Gruppo di Lavoro è stata definita una proposta che è stata sottoposta alla valutazione dell'intero Coordinamento e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore industriale. Il presente intervento regolatorio è il prodotto di tale procedimento, in quanto coniuga le proposte e le osservazioni formulate da autorità statali, regionali e locali e da operatori del settore.

Il contenuto del presente intervento regolatorio è stato definito in base al mandato previsto dai criteri di delega, essendo precluso, come logico, valutare opzioni di intervento relative ad aspetti e a tematiche diversi da quelli oggetto della delega.

L'opzione zero non è stata ritenuta percorribile in quanto sussiste l'esigenza di superare, con norme correttive e integrative, gli aspetti critici segnalati nel primo anno di applicazione del decreto legislativo 183/2017.

Nell'ambito dell'attuazione degli specifici criteri di delega, l'intervento all'esame ha privilegiato, tra le opzioni possibili, il ricorso all'estensione di strumenti e procedure consolidati, la cui applicazione si sia pertanto già dimostrata fattibile. Tali opzioni assicurano, infatti, in generale, maggiori garanzie rispetto all'opzione di creare ex novo strumenti e procedure la cui fattibilità sia ancora da verificare.

1. Contesto e problemi da affrontare

L'intervento regolatorio all'esame modifica il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 e riordina la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che reca la normativa quadro in materia di impianti e attività che producono emissioni in atmosfera. Il provvedimento è stato elaborato ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che i decreti adottati in attuazione di deleghe legislative possano essere seguiti, entro due anni, da disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei criteri specifici di delega previsti dalla relativa legge di delegazione (articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170).

Le disposizioni correttive e integrative introdotte dal presente intervento regolatorio alla disciplina recata dal decreto legislativo 183/2017 sono volte a superare le criticità segnalate, nel primo anno di applicazione della predetta normativa, dai soggetti pubblici e privati interessati, con riferimento, in particolare, alla necessità di:

- razionalizzare e semplificare ulteriormente le procedure autorizzative in alcuni casi specifici;
- dare maggiore certezza ed efficacia al sistema dei controlli;
- correggere alcuni refusi e/o di colmare lacune normative riscontrate nel decreto 183/2017;
- razionalizzare il sistema delle sanzioni.

I destinatari dell'intervento regolatorio, per quanto attiene ai soggetti privati, saranno:

- le imprese titolari di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;
- i privati gestori di impianti termici civili di potenza superiore a 0,035 MW.

Per quanto, invece, attiene ai soggetti pubblici:

- le autorità competenti per le procedure autorizzative degli stabilimenti (in particolare le Regioni o le Province), nonché degli impianti termici civili;
- le autorità competenti per i controlli sulle emissioni degli stabilimenti (in particolare le ARPA), nonché degli impianti termici civili.

Secondo quanto indicato dalla Commissione Europea nello studio di impatto presentato contestualmente alla direttiva 2015/2193/UE (SWD (2013) 531 final), le disposizioni della direttiva si applicheranno in l'Italia a circa 8100 impianti, di cui circa 6200 tra 1 e 5 MW, circa 1600 tra 5 e 20 MW e circa 300 tra 20 e 50 MW.

Non sono disponibili dati di consistenza degli impianti termici civili sopra i 0,035 MW che includono anche i piccoli impianti condominiali.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il presente intervento regolatorio si propone l'obiettivo di apportare disposizioni correttive e integrative alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 183/2017, sulla base delle criticità segnalate, nel primo anno di applicazione della nuova normativa, dai soggetti pubblici e privati interessati.

In particolare, le modifiche proposte sono finalizzate ad aumentare le semplificazioni e le garanzie di certezza normativa in materia di procedure autorizzative e di controllo e di obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, nonché ad una ulteriore razionalizzazione del sistema delle sanzioni.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che saranno utilizzati per misurare l'efficacia delle disposizioni introdotte dal presente intervento normativo sono:

- con riferimento ad aspetti come la semplificazione delle procedure, la maggiore certezza e efficacia del sistema dei controlli e il completamento del quadro normativo, la verifica potrà essere assicurata, nei prossimi anni, attraverso la raccolta e l'esame dei riscontri e delle indicazioni che verranno espressi, in merito alle nuove norme, da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, per esempio nel Coordinamento Emissioni previsto dall'articolo 281 del Dlgs 152/2006 e in tutte le altre sedi e occasioni di interlocuzione che hanno permesso al Ministero di conoscere le criticità su cui interviene il presente correttivo;
- con riferimento alla razionalizzazione delle sanzioni, la verifica potrà essere assicurata, per quanto attiene alla fattispecie depenalizzata, considerando l'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative in luogo di quelle penali precedentemente previste.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Il contenuto del presente intervento regolatorio è stato definito in base al mandato previsto dai criteri di delega, essendo precluso, come logico, valutare opzioni di intervento relative ad aspetti e a tematiche diversi da quelli oggetto della delega.

L'opzione zero non è stata ritenuta percorribile in quanto sussiste l'esigenza di superare, con norme correttive e integrative, gli aspetti critici segnalati nel primo anno di applicazione del decreto legislativo 183/2017.

Nell'ambito dell'attuazione degli specifici criteri di delega, l'intervento all'esame ha privilegiato, tra le opzioni possibili, il ricorso all'estensione di strumenti e procedure consolidati, la cui applicazione si sia pertanto già dimostrata fattibile. Tali opzioni assicurano, infatti, in generale, maggiori garanzie rispetto all'opzione di creare ex novo strumenti e procedure la cui fattibilità sia ancora da verificare.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto riguarda i gestori degli stabilimenti l'intervento regolatorio produrrà i seguenti effetti:

- aumento delle semplificazioni e delle garanzie di certezza normativa nell'ambito delle procedure autorizzative e di controllo e nell'ambito dell'espletamento degli obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, ai sensi della Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006.

Tali novità produrranno, pertanto, vantaggi legati a norme immediatamente efficaci.

Dal punto di vista degli oneri a carico dei gestori, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure autorizzative derivante dal riordino della Parte Quinta del decreto legislativo produrranno importanti benefici in termini di riduzione degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi.

Le nuove norme autorizzative dell'articolo 269, commi 8, 11 e 11bis, chiariscono come procedere in caso di variazione del gestore dello stabilimento e trasferimento di una parte dello stabilimento, precisando che una nuova autorizzazione deve essere rilasciata solo per il cessionario della parte dello stabilimento trasferita (in un quadro attuale in cui esistono sul territorio prassi eterogenee che prevedono maggiori oneri autorizzativi in tali fattispecie).

Le nuove norme degli articoli 269, comma 4, 271, comma 7bis, 272, comma 4, 273bis, comma 6, e 284, comma 1, prevedono norme di dettaglio in relazione al procedimento autorizzativo (inclusa la procedura di comunicazione degli impianti termici civili), sia sul piano dell'istruttoria, sia sul piano dell'iter amministrativo, che potranno assicurare agli operatori una maggiore certezza in merito alle fattispecie soggette ad autorizzazione ed ai possibili contenuti dell'atto autorizzativo.

Con riferimento a quanto stabilito nell'articolo 271, commi 17 e 20, e nell'allegato VI, paragrafo 2,3, norme relative ai criteri e alle procedure di controllo e di monitoraggio, l'intervento in esame non produce alcun effetto per gli operatori in quanto si tratta di previsioni già esistenti, di cui è stato precisato il contenuto (per esempio, chiarendo che i controlli dell'autorità competente devono avere ad oggetto solo le sostanze in relazione ai quali l'autorizzazione prevede valori limite di emissione o prescrizioni ed eliminando l'automatismo della comunicazione delle difformità relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale).

Le modifiche introdotte nell'articolo 273bis, commi 10 e 10bis, sono finalizzate a precisare il caso degli impianti di combustione che raggiungono potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW soltanto per una *fictio iuris*, come effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1: in tali casi, le norme di aggregazione non producono un medio impianto di combustione, trattandosi invece (come era già insito nel Dlgs 183/2017) di impianti da sottoporre ad altro regime e ad altri valori limite di emissione.

La nuova norma dell'articolo 281, comma 10, prevede infine, a beneficio degli operatori, una norma transitoria che risultava assente nell'attuale quadro normativo, ossia la disciplina dell'adeguamento degli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti all'articolo 272, comma 1, ossia al regime di esclusione dall'autorizzazione, e che, per effetto del Dlgs 183/2017, sono stati esclusi da tale deroga.

Le norme sopra esposte si tradurranno, pertanto, in alcuni casi, in un beneficio per gli operatori e, in altri casi, non produrranno alcun onere aggiuntivo rispetto ad oggi. Non è però prevedibile il numero di casi annui per le varie fattispecie in quanto non relative a previsioni obbligatorie.

Quanto alla collettività ed all'ambiente, l'impatto sarà solo in termini di benefici ambientali, in quanto l'applicazione delle nuove disposizioni renderà più efficiente la gestione degli stabilimenti con un conseguente miglioramento della qualità dell'aria.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Tutti gli effetti sopra illustrati interessano in particolare le micro, piccole e medie imprese, che sono tipicamente titolari della gestione di impianti soggetti alla disciplina di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento regolatorio all'esame non produce effetti negativi sulla concorrenza del mercato, in quanto sia gli obblighi, sia le semplificazioni si applicano in modo indifferenziato a tutti i gestori degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

C. Oneri informativi

La semplificazione e la razionalizzazione delle procedure autorizzative e di controllo e di una serie di adempimenti nella gestione degli stabilimenti, assicurate dall'intervento regolatorio in esame, potranno produrre importanti benefici in termini di riduzione degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi.

D. Livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio all'esame non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva europea, né inferiori agli stessi.

Le modifiche introdotte in materia di norme di aggregazione all'articolo 273-bis non possono essere qualificate come eliminazione di gold-plating in quanto, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2015/2193, si propongono di chiarire un effetto già insito nel Dlgs 183/2017, ossia che, nel caso di presenza di più impianti di combustione di potenza termica inferiore al megawatt, la loro aggregazione non costituisce medio impianto di combustione.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Il contenuto del presente intervento regolatorio è stato definito in base al mandato previsto dai criteri di delega, essendo precluso, come logico, valutare opzioni di intervento relative ad aspetti e a tematiche diversi da quelli oggetto della delega.

Nell'ambito dell'attuazione degli specifici criteri di delega, l'intervento all'esame ha privilegiato, tra le opzioni possibili, il ricorso all'estensione di strumenti e procedure consolidati, la cui applicazione si sia pertanto già dimostrata fattibile. Tali opzioni assicurano, infatti, in generale, maggiori garanzie rispetto all'opzione di creare ex novo strumenti e procedure la cui fattibilità sia ancora da verificare.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti che attueranno il presente intervento regolatorio sono:

- le imprese titolari di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;
- i privati gestori di impianti termici civili di potenza superiore a 0,035 MW;
- e, sul piano delle funzioni pubbliche, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e gli organi competenti al controllo sulle emissioni.

Si valuta che l'attuazione del presente intervento non comporterà aggravii organizzativi o finanziari per i soggetti pubblici interessati.

5.2 Monitoraggio

Per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio, da effettuare su base territoriale e attraverso il confronto nell'ambito del Coordinamento Emissioni, si possono utilizzare i parametri sopra indicati per la definizione degli indicatori relativi agli obiettivi, vale a dire:

-le modalità con le quali i soggetti pubblici e privati interessati applicheranno le norme previste dal presente intervento finalizzate a superare gli aspetti critici segnalati nel primo anno di applicazione del decreto legislativo 183/2017;

L'aspetto prioritario da monitorare e da considerare ai fini della VIR sarà, come premesso;

- il complesso di riscontri e indicazioni che verranno espressi, in merito alle nuove norme, da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, per esempio nel Coordinamento Emissioni e in tutte le sedi e occasioni di interlocuzione che hanno permesso al Ministero di conoscere le criticità su cui interviene il presente correttivo;
- l'applicazione, nella fattispecie depenalizzata, delle pertinenti sanzioni amministrative in luogo di quelle penali precedentemente previste.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'intervento regolatorio all'esame è stato elaborato sulla base di una articolata procedura istruttoria svolta nell'ambito del Coordinamento previsto dall'articolo 281 del decreto legislativo 52/2006, che rappresenta il tavolo tecnico istituzionale di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera, convocato presso il Ministero dell'ambiente. In particolare, nella prima fase delle attività, è stato istituito, nell'ambito del Coordinamento, uno speciale Gruppo di Lavoro, con la partecipazione delle autorità regionali maggiormente interessate, finalizzato alla valutazione delle tematiche ed alla elaborazione di una proposta iniziale. Sulla base degli atti del Gruppo di Lavoro è stata definita una proposta che è stata sottoposta alla valutazione dell'intero Coordinamento e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore industriale.

In particolare, sono stati svolti incontri con l'associazione Confindustria, alla presenza delle amministrazioni regionali, in data 19 luglio 2018 e 5 novembre 2018. Le proposte sottoposte al coordinamento hanno riguardato principalmente:

- i periodi di presentazione delle domande di rinnovo dell'AUA;
- il convogliamento delle emissioni;
- la possibilità di chiarire ulteriormente che i valori limite previsti dalle autorizzazioni devono riferirsi solo alle sostanze effettivamente emesse dal ciclo produttivo dell'impianto;
- le autorizzazioni generali;
- le emissioni di COV;
- i valori limite previsti dall'allegato I parti II e III in origine previste nel provvedimento in oggetto e successivamente eliminati.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Come illustrato al punto precedente, l'intervento regolatorio è stato elaborato sulla base di una articolata procedura istruttoria svolta nell'ambito del Coordinamento previsto dall'articolo 281 del decreto legislativo 52/2006, che rappresenta il tavolo tecnico istituzionale di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera, convocato presso il Ministero dell'ambiente.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XVIII/D56/19

Roma, 26 febbraio 2020

Con Presidente

facendo seguito alla nota del 18 dicembre 2019, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (atto Governo n. 138), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 febbraio 2020.

Giulio

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9; comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Repertorio n. *21/e* del 20 febbraio 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 20 febbraio 2020

VISTI gli articoli 2, comma 3, e 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170 e, in particolare, l'articolo 17, che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in particolare, la Parte Quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTA la nota DAGL n. 0012957 del 17 dicembre 2019 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 12 dicembre 2019;

M
R





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot.n. DAR 0019919 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato diramato, ai soggetti interessati, il provvedimento di cui trattasi, con contestuale convocazione di una riunione, a livello tecnico, il 10 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha chiesto il differimento della suddetta riunione al 21 gennaio 2020, richiesta accordata con nota prot.n. DAR 0000169 del 7 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 20 gennaio 2020 ha trasmesso un documento di osservazioni e proposte emendative formulate dalle Regioni Veneto, Liguria, Lombardia, Sardegna, Emilia Romagna ed un secondo documento di proposte avanzate dalla Regione Toscana;

VISTA la nota del 21 gennaio inviata dalla Regione Abruzzo contenente ulteriori osservazioni;

CONSIDERATI gli esiti della riunione, a livello tecnico, svoltasi il 21 gennaio 2020, nell'ambito della quale sono state oggetto di ampio ed articolato dibattito le proposte emendative contenute nei documenti sopra richiamati, ritenute, a seguito dei chiarimenti intercorsi, in gran parte condivisibili dai rappresentanti dei Ministeri proponenti;

VISTO il documento trasmesso il 24 gennaio 2020 dal Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contenente le proposte emendative delle Regioni riformulate in esito alla discussione svoltasi il 21 gennaio 2020, diramato in pari data, con nota prot.n. DAR 0001465;

VISTA la nota del 27 gennaio 2020 inviata dall'UPI e diramata, in pari data, con nota prot.n. DAR 0001514;

VISTO il documento trasmesso il 27 gennaio 2020 dal Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contenente una rettifica al documento diramato il 24 gennaio con nota prot.n. DAR 0001465;

CONSIDERATO che il suddetto documento è stato inviato ai soggetti interessati il 27 gennaio 2020, con nota prot.n. DAR 0001523;

CONSIDERATO che il 27 gennaio 2020 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso un documento contenente le valutazioni di accoglibilità riguardo alle proposte emendative formulate dalle Regioni, diramato in pari data con nota prot.n. DAR 0001554;

CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno della seduta del 29 gennaio 2020 è stato rinviato su richiesta delle Regioni e delle Autonomie;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste emendative di cui al documento consegnato (Allegato 1);



4



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI ha espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento delle proposte di modifica di cui al documento consegnato dalle Regioni,
- l'UPI ha espresso parere favorevole con la richiesta emendativa di cui al documento consegnato (Allegato 2);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 12 dicembre 2019 e diramato con nota prot.n. DAR 0019919 del 20 dicembre 2019, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Elisa Grande

Il Presidente
On. Francesco Boccia

Francesco Boccia

1



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/16/CU8/C5

Consiglio in corso di
realizzazione
20/2/2020
All 1
(8)

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL
DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 2017, N. 183, DI
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2193 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE
2015, RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI
NELL'ATMOSFERA DI TALUNI INQUINANTI ORIGINATI DA
IMPIANTI DI COMBUSTIONE MEDI, NONCHÉ PER IL RIORDINO
DEL QUADRO NORMATIVO DEGLI STABILIMENTI CHE
PRODUCONO EMISSIONI NELL'ATMOSFERA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170.**

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative concordate con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, riportate nel testo a fronte allegato.

Roma, 20 febbraio 2020

ALLEGATO

Schema di d.lgs. recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 103/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

PROPOSTE DI MODIFICA CONDIVISE DALLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Proposte Coordinamento a seguito della riunione tecnica del 21 gennaio 2020	Motivazioni	Valutazione del Ministero
<p>Schema di d.lgs. recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 103/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.</p> <p>ART. 1</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 268, comma 1:</p> <p>1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:</p> <p>"f-bis) emissioni volatili: emissioni convogliate o diffuse inerti effetti di natura adorigenica";</p> <p>2) la lettera mnt) è sostituita dalla seguente:</p> <p>"mnt) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante";</p> <p>b) all'articolo 269:</p> <p>1) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</p> <p>"I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione in conformità al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.";</p> <p>2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</p> <p>"La variazione del gestore costituisce una modifica non sostanziale dello stabilimento soggetta alla specifica procedura prevista dal comma 11-bis.";</p> <p>3) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:</p> <p>"11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dal perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. Il seguente aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla data di perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.</p> <p>11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestorecessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lett. i).</p>	<p>Proposte Coordinamento a seguito della riunione tecnica del 21 gennaio 2020</p> <p>All'art. 269, c. 8, alla fine aggiungere: "La variazione del gestore è soggetta alla specifica procedura prevista dal comma 11-bis."</p> <p>"11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dal perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. Il seguente aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla data di subentro indicata nell'atto che ha determinato il subentro. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.</p>	<p>ACCOGLIIBILE</p> <p>ACCOGLIIBILE CON RIFORMULAZIONE</p> <p>"11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data di subentro indicata nel verbale atto. Il seguente aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla data di subentro. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.</p>

<p>emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantire l'applicazione.</p> <p>d) all'allegato IX, prima tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento ">0,15 + ≤" è sostituito dal seguente: ">0,15 + ≤".</p> <p>e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta Tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento "> 3" è sostituito dal seguente: "≤3".</p>	<p>superiore alla tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata o le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantire l'applicazione.</p>	<p>regioni illustrate dal MATTM. Ciò consentirebbe di avere tempo per approfondire la questione, prevedendo un coinvolgimento diretto delle ARPA, anche al fine di valutare in modo più puntuale gli effetti (anche in termini di programmazione dei controlli) che una modifica del suddetto comma potrebbe avere.</p>
<p>emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantire l'applicazione.</p> <p>d) all'allegato IX, prima tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento ">0,15 + ≤" è sostituito dal seguente: ">0,15 + ≤".</p> <p>e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta Tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento "> 3" è sostituito dal seguente: "≤3".</p>		<p>regioni illustrate dal MATTM. Ciò consentirebbe di avere tempo per approfondire la questione, prevedendo un coinvolgimento diretto delle ARPA, anche al fine di valutare in modo più puntuale gli effetti (anche in termini di programmazione dei controlli) che una modifica del suddetto comma potrebbe avere.</p>
<p>emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantire l'applicazione.</p> <p>d) all'allegato IX, prima tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento ">0,15 + ≤" è sostituito dal seguente: ">0,15 + ≤".</p> <p>e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta Tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento "> 3" è sostituito dal seguente: "≤3".</p>		<p>regioni illustrate dal MATTM. Ciò consentirebbe di avere tempo per approfondire la questione, prevedendo un coinvolgimento diretto delle ARPA, anche al fine di valutare in modo più puntuale gli effetti (anche in termini di programmazione dei controlli) che una modifica del suddetto comma potrebbe avere.</p>
<p>emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantire l'applicazione.</p> <p>d) all'allegato IX, prima tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento ">0,15 + ≤" è sostituito dal seguente: ">0,15 + ≤".</p> <p>e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta Tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento "> 3" è sostituito dal seguente: "≤3".</p>		<p>regioni illustrate dal MATTM. Ciò consentirebbe di avere tempo per approfondire la questione, prevedendo un coinvolgimento diretto delle ARPA, anche al fine di valutare in modo più puntuale gli effetti (anche in termini di programmazione dei controlli) che una modifica del suddetto comma potrebbe avere.</p>
<p>emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantire l'applicazione.</p> <p>d) all'allegato IX, prima tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento ">0,15 + ≤" è sostituito dal seguente: ">0,15 + ≤".</p> <p>e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta Tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento "> 3" è sostituito dal seguente: "≤3".</p>		<p>regioni illustrate dal MATTM. Ciò consentirebbe di avere tempo per approfondire la questione, prevedendo un coinvolgimento diretto delle ARPA, anche al fine di valutare in modo più puntuale gli effetti (anche in termini di programmazione dei controlli) che una modifica del suddetto comma potrebbe avere.</p>

(Disposizione transitoria conseguente alla modifica del comma 4 dell'articolo 272)


Dopo il comma 1 aggiungere in seguente comma:
 "1bis. Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione."

(Disposizione transitoria conseguente all'inserimento del comma 4bis dell'articolo 271 e della conseguente modifica strutturale)

Dopo il comma 1bis sono inseriti i seguenti commi:

1ter. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presenta una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima di tale termine. Il termine di adeguamento non può essere superiore a 4 anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1quater. Nel caso di stabilimenti o installazioni in cui una sostanza o miscela utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricada, a seguito di una modifica della classificazione, nel campo di applicazione dell'articolo 271, comma 7bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento a tale norma. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

<p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti derivanti da tale decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p style="text-align: center;">ART. 4 <i>(Disposizioni finanziarie)</i></p>	<p>4. La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 si applica anche alle autorizzazioni generali vigenti alla data del 19 dicembre 2017."</p>	<p>La durata delle autorizzazioni generali ed i meccanismi di adesione alle stesse sono stati oggetto di diverse modifiche nel tempo (con il d.lgs. 152/2006 la durata era di 15 anni, con il d.lgs. 128/2010 la durata è stata modificata in 10 anni, per poi essere riportata a 15 anni con d.lgs. 183/2017). Si ritiene necessario riformulare il comma 4 condiviso del coordinamento ex art. 20 del d.lgs. 152/10 al fine di riallineare a 15 anni la durata delle autorizzazioni generali in difformi (non sussiste, infatti, la possibilità di "prorogare" autorizzazioni già scadute, visto che le più vecchie - ammesso ve ne siano risalenti al 2006 - scadrebbero al più nel 2021), ma allo scopo di riordinare e semplificare l'azione amministrativa di Regioni, Autorità competenti, nonché delle stesse Aziende.</p>	<p>Motivazione: la disciplina di un'applicazione anticipata del comma 7bis (rispetto alle scadenze ordinarie delle autorizzazioni) richiede una disciplina di dettaglio di tale procedura speciale di rinnovo autorizzativo. Altesa la rete di accelerare i tempi ordinari di adeguamento in presenza di sostanze classificate come pericolose è necessario introdurre anche una disciplina relativa all'ipotesi in cui interverga una riclassificazione delle sostanze a livello comunitario.</p> <p style="text-align: center;">ACCOGLIBILE</p>	<p style="text-align: center;">ACCOGLIBILE</p> 
	<p>Nell'ALLEGATO I modificare i refusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • seconda tabella combustibili solidi: è invertito il maggiore/minore uguale, dovrebbe essere >1; • nella prima tabella degli impianti di combustione a biogas è inserito, come valore previsto da precedente normativa, il limite della polveri che prima non c'era. 			



Alu 2
Cespare in corso
di salute
20/2/2020

Punto 8 odg
Conferenza Unificata
20 febbraio 2020

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Si condiziona l'espressione del parere favorevole allo schema di decreto legislativo in oggetto **al recepimento del seguente emendamento, già elaborato in sede di gruppo di lavoro**

Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

c. 2 – Modifiche agli allegati IV, VI e IX alla Parte Quinta del dlgs 152/06, lettera c):

“2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi, ciascuno della durata di almeno un'ora, effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi del funzionamento dell'impianto non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, l'autorizzazione può stabilire di utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.”;

Motivazione:

Sul tema dei campionamenti, anche a valle delle esperienze maturate dagli operatori che effettuano in controlli sul territorio, il gruppo di lavoro aveva elaborato e condiviso il soprariportato emendamento al testo vigente, emendamento che ora si chiede di confermare, anche al fine di superare le difficoltà interpretative e applicative sin qui rappresentate.